

Vicario e collaboratori del dirigente: accesso al fondo e non solo

ottobre 2006

[In attesa che si regoli per via legislativa](#) la funzione di chi sostituisce il dirigente scolastico in caso di sua assenza (cioè di chi svolge le mansioni del vecchio "vicario"), il contratto 2002-2005 non ha più previsto che essa sia retribuita con i fondi che finanziavano le funzioni obiettivo.

In via transitoria le norme di riferimento continuano ad essere quelle relative al "vicario", figura istituita nel 1974 dai "decreti delegati" ed attualmente regolata dagli [artt.7, comma 2, lettera h](#)) e [459 del Decreto Legislativo 297/94 \(Testo Unico\)](#), fatta eccezione per le procedure di individuazione, non più elettive dopo l'entrata in vigore della [legge istitutiva della dirigenza scolastica](#).

Quest'ultima legge (come anche l'art. 31 del Ccnl/03) prevede che il dirigente scolastico per l'esercizio dei propri compiti possa avvalersi di un numero indefinito di collaboratori scelti tra il personale docente.

Inoltre, l'ultimo contratto ha confermato la scelta operata da quello precedente di limitare a due il numero dei collaboratori che possono essere compensati con il fondo d'istituto, la cui retribuzione viene definita dal contratto di scuola.

Riepiloghiamo:

- La figura del "vicario" non è stata istituita dal contratto ma prevista dalla legge. Alcuni aspetti dovranno essere ulteriormente regolamentati per armonizzare le vecchie norme (testo unico) con le nuove (legge sulla dirigenza scolastica).
- Anche l'esonero dall'insegnamento, parziale o totale, deriva dalla legge e dipende dal tipo di scuola, dal numero di classi funzionanti e, in casi particolari, da pochi altri parametri. Su questo il contratto non è intervenuto, né avrebbe potuto farlo.
- Il nuovo contratto, avendo modificato in profondità le "funzioni obiettivo", ha escluso che i fondi ad esse destinati possano avere altri usi (quindi nemmeno per retribuire il vicario).
- Il dirigente scolastico può designare un numero imprecisato di docenti come collaboratori. Il contratto stabilisce che non più di due di essi possano essere compensati per tale compito nella misura stabilita dal contratto di istituto (si ricorda che questo compenso non è cumulabile con quello delle "funzioni strumentali").

Alla luce di queste brevi considerazioni si può dire che il docente che sostituisce il dirigente può essere indifferentemente uno dei due collaboratori oppure un docente diverso; tuttavia solo nel primo caso gli potrà essere attribuito il compenso per questa attività.

L'esonero totale o parziale dall'insegnamento, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla stessa legge, come accade nella maggioranza dei casi, resta a disposizione della scuola e può essere attribuito ad uno dei docenti collaboratori.

Nulla impedisce che il collegio dei docenti possa conferire anche altri incarichi che la contrattazione di scuola potrà retribuire con il fondo, ferma restando l'incompatibilità tra il compenso per la collaborazione con il dirigente e quello per le funzioni strumentali.

Il dirigente scolastico può quindi scegliere discrezionalmente a quali docenti delegare, entro i limiti retributivi sopra ricordati, l'esercizio di compiti gestionali ed organizzativi propri del suo profilo; il collegio dei docenti invece definisce il piano dell'offerta formativa ed individua le attività necessarie e i docenti che devono attuarle; sarà la contrattazione, ovviamente, a definire i compensi accessori nell'uno e nell'altro caso.

In tal senso merita attenzione l'art. 86, comma 2, lettera j¹ del contratto, che prevede possa essere retribuita con il fondo *"ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF"*.

Si tratta, in tutta evidenza, di una previsione normativa che serve a completare la puntuale descrizione contenuta nel resto dell'articolo con una formula, per così dire, onnicomprensiva.

Secondo qualche interpretazione fantasiosa quanto interessata, invece, questa parte del contratto rappresenterebbe la via di fuga per aggirare... il contratto stesso!

Va allora ricordato che il Regolamento dell'autonomia scolastica ([D.P.R. 275/99](#)) affida al collegio dei docenti il compito di elaborare il POF e al Consiglio d'Istituto quello di fornire *indirizzi generali e scelte generali di gestione nonché di adottare lo stesso POF* (art. 3 comma 3).

E' da escludere, quindi, che il Consiglio possa, di sua iniziativa o per impulso del dirigente scolastico, integrare il POF, tanto meno con indicazioni nominative.

La competenza piena del collegio su ogni aspetto del POF, proprio per la sua natura di documento che sintetizza l'insieme delle attività che caratterizza una determinata scuola, non è intaccata dal fatto che si possa verificare un intreccio tra gli aspetti didattici e quelli organizzativi.

A ben guardare questo non dovrebbe essere considerato un problema, bensì una possibilità in più da utilizzare in situazioni di particolare complessità. Purché, beninteso, si abbiano a riferimento solo le esigenze di funzionamento della scuola.

¹ **ART. 86 – INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO**
(Art. 30 del CCNI del 31.8.1999)

...omissis...

2. Con il fondo vengono retribuite:

...omissis...

j. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF.